

ESENTE



18322/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -
- Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
- Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -
- Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere - Rep.

IMMIGRAZIONE

Ud. 25/06/2020 - CC

R.G.N. 21863/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21863-2019 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato IPPOLITO PASSALACQUA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- *ricorrente* -

contro

QUESTURA DI TRAPANI e MINISTERO DELL'INTERNO

- *intimati* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO depositato il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Copia comunicata ai soliti uffici dell'art. 103 CPC

OR
18322/20

Il ricorrente, cittadino tunisino, veniva accolto al suo arrivo in Italia presso l'*hotspot* di Lampedusa e presentava domanda di protezione internazionale in data 13.4.2019.

In data 14.4.2019 riceveva notificazione del provvedimento di respingimento differito emesso dalla Questura di Agrigento, sottoscriveva un foglio notizie nel quale, tra l'altro, dichiarava di esser giunto in Italia per trovare lavoro e veniva trattenuto presso il C.P.R. di Trapani.

In data 16.4.2019, nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento svolta dinanzi il Giudice di Pace di Trapani, il richiedente confermava la sua intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Con ordinanza depositata in pari data, ed oggetto del diverso ricorso n.19452/2019, chiamato esso pure all'odierna udienza, il Giudice di Pace di Trapani convalidava il respingimento ed il trattenimento dell'██████████.

Con successivo provvedimento della Questura di Trapani del 6.5.2019 veniva ulteriormente disposto il trattenimento dell'██████████ presso il C.P.R. di Trapani.

Con il decreto qui impugnato la sezione specializzata presso il Tribunale di Palermo, all'esito dell'udienza di convalida dell'8.5.2019, convalidava il trattenimento per un periodo di 60 giorni prorogabile.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento ██████████ affidandosi a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1, 2 e 4 del D.Lgs. n.142 del 2015, degli artt.3, 6, 7, 23 e 26 del D.Lgs. n.25 del 2008 e dell'art.19 del D.Lgs. n.286 del

1998, perché il Tribunale di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di protezione internazionale fosse stata presentata in un momento successivo rispetto all'emanazione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Ad avviso del ricorrente, poiché la legge non prevede alcuna particolare formalità per la dichiarazione di voler fruire della protezione internazionale, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sufficiente anche la dichiarazione ricevuta da soggetto non abilitato, perché proveniente dal ricorrente personalmente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.10-ter del D.Lgs. n.286 del 1998 perché il Tribunale non avrebbe considerato che la scheda informativa sottoscritta dall' [REDACTED] non poteva essere considerata idonea ai fini della completa informazione dello straniero circa il suo diritto di richiedere la protezione internazionale e le modalità di presentazione della relativa domanda.

Prima di esaminare le due censure proposte dal ricorrente, si osserva che con ordinanza emessa alla stessa odierna udienza è stato accolto il ricorso n.19452/2019, con il quale il medesimo [REDACTED] aveva impugnato il provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento emesso nei suoi confronti dalla Questura di Agrigento, notificatogli in data 14.4.2019. In tal modo quel provvedimento, che costituisce l'antecedente logico-giuridico di quello oggetto del presente ricorso, è stato annullato.

L'intervenuto annullamento del primo decreto di respingimento e trattenimento dell'odierno ricorrente comporta il venir meno del presupposto del successivo provvedimento del 6.5.2019 con cui la Questura di Trapani aveva disposto l'ulteriore suo trattenimento presso il C.P.R. di Trapani, non

potendosi ipotizzare alcuna proroga di un trattenimento fondato su un titolo ormai privo di efficacia.

Resta fermo l'interesse del ricorrente al ricorso "... sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632264). Il principio, affermato in relazione ad un'ipotesi di annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito ad un provvedimento espulsivo poi revocato in autotutela dall'autorità procedente, è certamente estensibile anche alla proroga del trattenimento disposta dal Giudice di Pace in relazione ad un precedente provvedimento di respingimento e trattenimento la cui convalida sia stata successivamente cassata dalla Corte di Cassazione: in ambedue i casi, infatti, il presupposto logico-giuridico del provvedimento impugnato segue un precedente atto i cui effetti sono venuti meno, o per effetto della revoca in autotutela o a seguito di cassazione della sua convalida.

In definitiva, quindi, pronunciando sul ricorso, va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l'intimato al pagamento delle spese, che liquida in € 1.700 oltre € 200 per esborsi quanto alla fase di merito, ed in € 2.100 oltre € 200 per esborsi per il presente giudizio di legittimità; oltre rimborso

delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 25 giugno 2020.

Il Presidente

(R.M. Di Virgilio)

R.M. Di Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 SET. 2020

PROV. ...

6/6/20

6/6/20

h